

## VERBALE GRUPPO NETWORK

<b>GRUPPO NETWORK</b>	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	04 maggio 2017
Ordine del giorno	<p><b>1) Art. 22. Disposizioni transitorie del D. Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 ed applicabilità del D. Legge 25/09/2009 n.135</b></p> <p><b>2) Verifiche periodiche e controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico</b></p> <p><b>3) Varie ed eventuali</b></p>
Presenti	<p>CCIAA Bologna            CCIAA Reggio Emilia            CCIAA della Romagna            CCIAA Ravenna            CCIAA Modena            CCIAA Ferrara            CCIAA Pesaro - Urbino            CCIAA Piacenza (connessione in web-conference)</p>
Assenti	<p>CCIAA di Campobasso            CCIAA di Parma</p>
Andamento dei lavori e posizioni emerse	

**1) Art. 22. Disposizioni transitorie del D. Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 ed applicabilità del D. Legge 25/09/2009 n.135**

Un noto distributore di gas metano ha contattato un ufficio della regione per chiedere se attualmente è possibile installare in cabine di cd. "primo salto" strumenti ad omologazione nazionale che detiene inutilizzati in magazzino e che vorrebbe montare in tali cabine poiché in quelle cd. di "secondo salto" non è più possibile l'installazione in quanto vige l'obbligatorietà dell'utilizzo di strumenti ad omologazione MID. Viene ricordato ai presenti che nel 2009 per le cabine cd. di "primo salto" furono disposti interventi normativi di deroga agli obblighi in materia di metrologia legale. Il quesito posto all'Ufficio Camerale è volto difatti a capire l'ambito e la portata di applicazione di tale deroga. Nello specifico il D. Legge 25/09/2009 n.135 all'Art. 7 ha stabilito che i sistemi di misura utilizzati presso le cabine cd. di "primo salto" sono da considerarsi "*non soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale*". Viene pertanto data lettura sia dell'articolo 7 del D. Legge 25/09/2009 n.135 che dell'Art.22 del D. Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 (di seguito riportati) per analizzare se quanto disposto si applica genericamente a tutte le prescrizioni in materia di metrologia legale o se è limitato solo ad alcuni ambiti della stessa (es: omologazioni, verifiche successive ecc).

*Art. 7. D. Legge 25/09/2009 n.135*

*Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo*

economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o piu' decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

*Art. 22. D. Lgs. 2 febbraio 2007 -Disposizioni transitorie*  
1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016. 2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verifica metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016. 3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la

*normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.*

## **2) Verifiche periodiche e controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico**

Un componente del gruppo, a seguito di attività di sorveglianza ravvicinata su tutti i Centri Tecnici della propria provincia, confrontando le modalità di quanto disposto al Punto 2.8 dell'allegato al D.M. 10/08/2007 ha constatato che alcuni centri Tecnici non effettuano la verifica periodica annuale del manometro di seconda linea e/o della misura lineare materializzata. Le motivazioni di tale scelta aziendale è sostenuta principalmente dall'osservazione che per il manometro non è stato mai emanato il Regolamento previsto dal citato D.M. Art.11 c.8 e per la misura lineare materializzata vige l'abrogazione della verifica periodica.

## **3) Varie ed eventuali**

Un componente del gruppo chiede di confrontarsi su come si può utilizzare l'informazione, riportata sulla "bottiglia recipiente misura", della distanza in millimetri del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale, in riferimento all'errore massimo tollerato in meno espresso, invece, in millilitri.

**1) Art. 22. Disposizioni transitorie del D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22 ed applicabilità del D. Legge 25/09/2009 n.135**

Dopo la lettura sia dell'articolo 7 del D. Legge 25/09/2009 n.135 che dell'Art.22 del D. Lgs. 2 febbraio 2007 n.22, si constata che in entrambi i casi si fa genericamente riferimento all'applicazione della "*normativa di metrologia legale*"; pertanto i componenti del gruppo, dalla interpretazione letterale delle norme citate, all'unanimità, ritengono che la deroga è applicabile a qualsivoglia obbligo in materia di metrologia legale. Ciò premesso, si ritiene che tali apparecchiature possano essere installate nelle cabine cd. di "primo salto" fatti salvi eventuali altri obblighi legali non di pertinenza degli Uffici metrici camerati. Si concorda inoltre di sentire in merito anche l'opinione dei referenti delle Camere assenti alla riunione poiché il gestore del gas che ha posto il quesito opera anche nelle provincie di loro competenza.

**2) Verifiche periodiche e controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico**

Dopo ampio dibattito all'unanimità si concorda che per quanto non sia mai stato emanato il Decreto previsto dal D.M. 10/08/2007 Art.11 c.8, il rispetto della norma può essere ottenuto attraverso le prove tecniche effettuate da un centro LAT o da un laboratorio di taratura. Per quanto riguarda la misura lineare materializzata si concorda altresì che il rispetto delle prescrizioni del DM può essere ottenuto attraverso le prove tecniche effettuate da un centro LAT poiché l'obbligo di verifica periodica deriva da norma speciale (D.M. 10/08/2007) ma tale verifica non può essere più effettuata dagli Uffici Metrici camerati per precedenti disposizioni normative e tantomeno da laboratori autorizzati. Si concorda altresì che qualora nelle procedure fornite dal CT al MISE ai fini dell'autorizzazione sia esplicitamente prevista l'omissione della verifica annuale degli strumenti sopra citati, non si procederà alla richiesta di azioni correttive ma solo alla annotazione della fattispecie come osservazione.

**3) Varie ed eventuali**

Interviene a tal proposito un componente del gruppo esperto nel settore e commenta che la norma sulle bottiglie CEE non accenna all'utilizzo del "TEMPLET", che permetterebbe di valutare il contenuto effettivo del riempimento in millilitri, stabilendo così l'eventuale errore nel riempimento del preimballaggio, ne

tantomeno rende obbligatoria la dotazione di tale strumento abbinato al tipo di bottiglia fornita.

Senza l'obbligo di utilizzo del "TEMPLET", risulta quindi difficile stabilire se si è rispettato il valore indicato dal fabbricante della bottiglia CEE, in quanto non è possibile valutare l'eventuale errore in meno riscontrato con la misurazione della distanza del livello di riempimento rispetto al piano del bordo.

Inoltre non sono specificate le caratteristiche che dovrebbe avere lo strumento di controllo (ad esempio la classe di precisione).

Pertanto, a parere del componente del gruppo che relaziona in merito, l'utilizzo delle bottiglie recipienti-misura non soddisfa totalmente l'obbligo di misurazione o controllo da parte del fabbricante di preimballaggi, che dovrebbe pertanto definire delle procedure per un successivo controllo, preferibilmente di natura ponderale. I presenti concordano con quanto precisato e concludono che per il controllo di preimballaggi liquidi la norma (DL 3/7/1976 n. 451 e successivi) risulta lacunosa e che esiste una difficoltà oggettiva nel valutare se si può ritenere soddisfacente l'eventuale metodo di controllo del Riempitore che, sprovvisto di "TEMPLET", utilizza solo bottiglie recipienti-misura.

Si stabilisce che la prossima riunione verrà effettuata il 15/06/2017. In tale sede si concorderà l'eventuale ulteriore data di luglio qualora, considerato il periodo estivo, sia garantita una adeguata rappresentatività camerale della regione.

La riunione e la relativa verbalizzazione si concludono alle ore 17.00

Data e o.d.g. prossima  
riunione

15/06/2017

Bologna,

Firma coordinatore